

||| BREXIT - Principali conseguenze in materia fiscale

In breve

Il 31 dicembre 2020 è terminato il periodo di transizione previsto nella IV parte dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (c.d. *Withdrawal Agreement*). Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito diviene fini fiscali un paese extra-UE a cui deve essere applicata la relativa normativa.

In dettaglio

Iva e tributi doganali

|| Trasferimento di beni:

- | le cessioni e gli acquisti di beni tra Italia e Regno Unito non possono più qualificarsi come operazioni intracomunitarie, ma hanno natura rispettivamente di cessioni all'esportazione e di importazioni di beni;
- | non è più possibile beneficiare delle semplificazioni previste per le operazioni triangolari comunitarie, per le vendite a distanza, per il trasferimento di beni mobili in altro Stato membro per lavorazioni (in questi casi può eventualmente rendersi applicabile la disciplina doganale del perfezionamento attivo e passivo);

|| Prestazioni di servizi:

- | per le prestazioni di servizi generici B2B di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, variano gli obblighi formali; per le prestazioni rese, si deve indicare che l'operazione è "non soggetta" e non più che si applica l'inversione contabile; per le prestazioni di servizi ricevute, invece, il soggetto passivo italiano è tenuto ad applicare il meccanismo del *reverse charge* emettendo autofattura e non più integrando la fattura ricevuta dal prestatore;
- | decade l'obbligo di dichiarare le operazioni attive e passive ai fini degli elenchi Intrastat.

|| Rimborsi IVA:

- | Sino al 31.3.2021 i soggetti passivi EU possono chiedere a rimborso l'IVA

assolta sino al 31.12.2020 nel Regno Unito, utilizzando il portale elettronico a norma della Direttiva 2008/9/CE. Tale facoltà è concessa anche ai soggetti passivi del Regno Unito che hanno assolto l'IVA in altro paese comunitario.

|| Operazioni a cavallo d'anno:

- | continuano ad applicarsi le precedenti regole comunitarie nel caso in cui la spedizione di merci da un paese UE al Regno Unito e viceversa sia iniziata prima del 31.12.2020.

|| Irlanda del Nord:

- | le transazioni che comportano movimenti di merci tra UE e Irlanda del Nord rimangono operazioni

intracomunitarie cui si continua ad applicare la relativa normativa e i relativi adempimenti;

- | le transazioni che comportano movimenti di merci tra Irlanda del Nord e altri territori del Regno Unito configurano importazioni / esportazioni;
- | per le prestazioni di servizi, non essendo incluse nel Protocollo, si applica la medesima normativa prevista per il Regno Unito.

|| *Identificazione diretta e nomina del rappresentante fiscale ai fini IVA:*

Con FAQ pubblicata il 31.12.2020 sul proprio portale, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli operatori del Regno Unito che sono identificati direttamente ai fini IVA in Italia dovrebbero:

- | chiudere la partita IVA che gli è stata attribuita ai sensi dell'art. 35-ter, DPR 633/1972; e
- | chiedere l'attribuzione di una nuova partita IVA per il tramite del proprio rappresentante fiscale italiano.

|| *Servizi elettronici di telecomunicazione e teleradiodiffusione (TTE):*

- | a decorrere dal 1.1.2021, i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito che effettuano prestazioni di servizi TTE a consumatori finali non soggetti passivi IVA stabiliti nell'UE possono aderire al sistema "MOSS non UE";
- | essi possono scegliere uno Stato membro UE (tra cui l'Italia) come Stato membro per l'identificazione, al fine di dichiarare e versare l'IVA dovuta sulle prestazioni di servizi TTE forniti in ambito UE a partire dal 1.1.2021.

|| Si applicherà la medesima procedura, a decorrere dal 1.7.2021, ai fini dell'adesione ai sistemi OSS e iOSS introdotti dalla Direttiva UE 2455/2017.

Imposte sui redditi

|| *Direttive in materia di dividendi (c.d. Madre-Figlia) e di interessi e canoni (c.d. Interest-Royalties):*

- | dall'1.1.2021 non sarà più applicabile l'esenzione su dividendi, interessi e

canoni prevista dalle Direttive;

- | saranno eventualmente applicabili le ritenute ridotte previste dalle Convenzioni Bilaterali contro le doppie imposizioni, ricorrendone i presupposti;
- | con FAQ pubblicata il 31.12.2020 sul proprio portale, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre far riferimento alla data di pagamento. Pertanto, l'esenzione da ritenuta prevista dalle Direttive si applica a dividendi, interessi e canoni pagati sino al 31.12.2020 e non risulta più applicabile per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1.1.2021.

|| *Quote di fondi comuni di investimento istituiti nel Regno Unito:*

- | i proventi percepiti da soggetti residenti in Italia, al di fuori dell'esercizio di impresa, non saranno più soggetti ad imposta sostitutiva, ma a ritenuta di acconto. Dovranno pertanto essere indicati nella dichiarazione dei redditi e assoggettati alle ordinarie aliquote IRPEF. Ciò anche nell'ipotesi in

cui le quote siano
immesse in un rapporto
di risparmio c.d. gestito;

- | viceversa, le
minusvalenze maturate
su quote di OICR istituiti

nel Regno Unito, essendo
qualificate come redditi
diversi di natura
finanziaria di cui all'art.
67, c. 1, lett. c), TUIR,
dovrebbero continuare a
concorrere alla

formazione del risultato
di gestione soggetto
all'imposta sostitutiva del
26%.

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it

Il presente Tax Alert è destinato a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.